

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 30

mercoledì, 26 giugno 2013

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2013, **n. 30**

Disposizioni in materia di referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007 ed alla l.r. 51/2010. *pag. 3*

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2013, **n. 31**

Istituzione del Comune di Figline e Incisa Valdarno, per fusione dei Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno. *" 6*

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2013, **n. 32**

Istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò, per fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò. *" 11*

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2013, **n. 33**

Integrazione alla disciplina del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998. *" 16*

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2013, n. 30

**Disposizioni in materia di referendum regionali.
Modifiche alla l.r. 62/2007 ed alla l.r. 51/2010.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
(Disciplina dei referendum regionali previsti
dalla Costituzione e dallo Statuto)

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 62/2007
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 62/2007
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 34 della l.r. 62/2007
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 35 della l.r. 62/2007
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 37 della l.r. 62/2007
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 59 della l.r. 62/2007
- Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 60 della l.r. 62/2007
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 62 della l.r. 62/2007
- Art. 9 - Modifiche all'articolo 67 della l.r. 62/2007
- Art. 10 - Inserimento dell'articolo 84 ter nella l.r. 62/2007

Capo II

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51
(Norme sull'iniziativa popolare delle leggi)

- Art.11 - Modifiche all'articolo 12 della l.r. 51/2010
- Art.12 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 51/2010

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 13 - Norma transitoria
- Art. 14 - Entrata in vigore

SOMMARIO

PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, e l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), l'articolo 74 e l'articolo 77 dello Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi);

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I:

1. È emersa la necessità, per favorire l'espressione del voto da parte dei cittadini, di prevedere lo svolgimento dei referendum regionali in due giornate;

2. È stato registrato un notevole incremento della presentazione di proposte di legge di fusione di comuni, d'iniziativa popolare, del Consiglio regionale e della Giunta regionale, incremento dovuto alle politiche regionali e statali di incentivazione dei processi di fusione dei comuni, nonché alle crescenti difficoltà finanziarie delle amministrazioni locali le quali tendono sempre più a realizzare economie di spesa;

3. La disciplina vigente in materia di referendum sull'istituzione di comuni, anche tramite fusione degli stessi, di cui al titolo V della l.r. 62/2007, ha evidenziato problemi applicativi, incertezze interpretative e difetti di coordinamento delle disposizioni, a cui è necessario porre rimedio con modifiche alle disposizioni della stessa l.r. 62/2007, nonché alle disposizioni connesse della l.r. 51/2010 sull'iniziativa popolare delle leggi;

4. Problemi applicativi sono emersi con riferimento alla fase di primo esame, da parte della commissione competente, delle proposte di legge in materia; è dunque necessario correggere le relative disposizioni procedurali adeguandole alla prassi applicativa formatasi sulla questione, eliminando l'espressione, da parte della commissione e successivamente del Consiglio regionale, dell'orientamento sui contenuti della proposta di legge. Si prevede, tra l'altro, la consultazione dei comuni interessati anche in caso di proposte di iniziativa popolare, nonché la richiesta di parere agli organi comunali competenti in caso di proposta di legge di iniziativa consiliare;

5. È opportuno prevedere la possibilità di formulare più quesiti referendari, nell'ambito di un medesimo procedimento, relativi alla fusione di un numero minore di comuni rispetto a quelli originariamente interessati dalla proposta di legge, in modo da non vanificare la consultazione popolare e non dover ripetere la procedura referendaria qualora soltanto parte dei comuni interessati fosse favorevole alla fusione;

6. Appare inoltre necessario prevedere espressamente

quanto già risulta implicitamente dall'articolo 72 della l.r. 62/2007 e cioè che, nel caso in cui si sia svolto il referendum sulle proposte di legge che sono necessariamente oggetto di procedura referendaria, gli effetti del referendum stesso vengono fatti salvi in caso di fine della legislatura, con la riassunzione di diritto della proposta di legge nella nuova legislatura.

Per quanto concerne il capo II:

7. Per garantire la piena attuazione della ratio della norma di cui all'articolo 74 dello Statuto sull'iniziativa popolare, è necessario prevedere che l'iniziativa popolare della legge sulla modifica delle circoscrizioni o denominazioni comunali, o sull'istituzione o fusione dei comuni, possa provenire da un solo comune o da due comuni nel caso in cui interessati alle modifiche o alla istituzione o fusione siano appunto un solo comune o due soli comuni;

8. È necessario, altresì, stabilire una proroga del termine di nove mesi entro cui le proposte di iniziativa popolare devono essere portate all'esame del Consiglio regionale nei casi in cui si tratti di proposte soggette a procedura referendaria, i cui tempi di svolgimento devono necessariamente essere considerati, proprio per non vanificare l'iniziativa stessa di queste proposte.

Per quanto concerne il capo III:

9. È opportuno per i referendum già indetti e non ancora svolti, sempre per favorire la partecipazione popolare al voto, provvedere ad adeguare le date di votazione alle disposizioni della presente legge;

10. Poiché diverse procedure referendarie sono in corso di indizione, si rende necessario, data la ristrettezza dei tempi, prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno dopo la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Capo I

Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
(Disciplina dei referendum regionali previsti
dalla Costituzione e dallo Statuto)

Art. 1

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 62/2007

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), è sostituito dal seguente:

“2. La data del referendum è fissata dal decreto di indizione in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto stesso.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 62/2007

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 62/2007 la parola: “domenica” è sostituita dalla seguente: “data”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 34 della l.r. 62/2007

1. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 62/2007 è sostituito dal seguente:

“3. Il referendum abrogativo si svolge in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il 16 aprile e il 30 giugno”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 35 della l.r. 62/2007

1. Al comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 62/2007 la parola “domenica” è sostituita dalla seguente “data”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 37 della l.r. 62/2007

1. Il comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 62/2007 è abrogato.

Art. 6

Modifiche all'articolo 59 della l.r. 62/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 62/2007 le parole: “esprime parere referente” sono sostituite dalle seguenti: “predispone per il Consiglio regionale la proposta di deliberazione di svolgimento del referendum, ovvero esprime il parere referente contrario sulla proposta di legge”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 62/2007 è aggiunto il seguente:

“1. bis Nel caso in cui la proposta di legge sia di iniziativa consiliare, la commissione richiede il parere sulla stessa agli organi comunali competenti, che lo esprimono entro trenta giorni dalla richiesta. A tal fine il termine di cui al comma 1, è prorogato del tempo strettamente necessario all'acquisizione dell'ultimo dei pareri. Decorso inutilmente il termine per l'espressione dei pareri, la commissione procede ugualmente agli adempimenti di cui al comma 1.”.

3. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'articolo 59 della l.r. 62/2007 sono aggiunte le parole: “anche a seguito di istituzione di nuovi comuni”.

4. Il comma 3 dell'articolo 59 della l.r. 62/2007 è abrogato.

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 60 della l.r. 62/2007

1. L'articolo 60 della l.r. 62/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 60

Deliberazione di svolgimento del referendum

1. Il Consiglio regionale delibera lo svolgimento del referendum relativo alla proposta di legge, ovvero esprime il voto contrario sulla proposta di legge stessa.

2. La deliberazione di cui al comma 1, contiene il quesito referendario relativo alla fusione oggetto della proposta di legge in discussione, gli eventuali ulteriori quesiti relativi alla fusione di un numero minore di comuni rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge e individua il comune o i comuni o le frazioni i cui elettori sono chiamati a votare anche con riferimento agli ulteriori quesiti.

3. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la deliberazione sullo svolgimento del referendum o, in caso di quesiti ulteriori, dei relativi referendum, al Presidente della Giunta regionale ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 62.”.

Art. 8

Modifiche all'articolo 62 della l.r. 62/2007

1. Al comma 2 dell'articolo 62 della l.r. 62/2007 dopo la parola: “quesito” sono inserite le seguenti: “o i quesiti”.

Art. 9

Modifiche all'articolo 67 della l.r. 62/2007

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 67 della l.r. 62/2007 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Nel caso in cui, successivamente allo svolgimento del referendum, il Consiglio regionale non assuma la decisione finale di cui al comma 3, sono fatti salvi gli effetti del referendum già svolto e la proposta di legge è riassunta di diritto nella legislatura successiva e assegnata alla commissione competente entro trenta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. La commissione esprime il parere referente sulla proposta di legge entro trenta giorni dall'assegnazione.”.

Art. 10

Inserimento dell'articolo 84 ter nella l.r. 62/2007

1. Dopo l'articolo 84 bis della l.r. 62/2007 è inserito il seguente:

“Art. 84 ter

Sospensione dei termini per chiusura estiva del Consiglio regionale

1. Salvo i casi previsti all'articolo 84 bis, i termini, di competenza consiliare, previsti dalla presente legge, sono sospesi per i giorni del mese di agosto per i quali è disposta la chiusura degli uffici consiliari. Le date di chiusura degli uffici sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

2. In particolare sono sospesi i termini dei procedimenti previsti:

- a) dall'articolo 2, comma 1;
- b) dall'articolo 7, comma 4;
- c) dall'articolo 9, comma 1;
- d) dall'articolo 10, comma 6;
- e) dall'articolo 23, comma 1;
- f) dall'articolo 31, comma 2 e 7
- g) dall'articolo 36, comma 4;
- h) dall'articolo 52, comma 4;
- i) dall'articolo 56, comma 2;
- l) dall'articolo 59, comma 1.

Capo II

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51
(Norme sull'iniziativa popolare delle leggi)

Art. 11

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 51/2010

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi), è inserito il seguente:

“1.1. In deroga al comma 1, nel caso in cui l'istituzione di comuni, la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali o la fusione di comuni riguardi un solo comune o due comuni, la presentazione, nella forma indicata dall'articolo 2, delle relative proposte di legge, avviene con l'approvazione della deliberazione da parte del solo consiglio comunale o dei soli due consigli comunali interessati all'istituzione, alle modifiche o alla fusione.”.

2. Al comma 1 bis dell'articolo 12 della l.r. 51/2010 le parole: “di tre consigli” sono sostituite dalle seguenti: “due o più consigli”.

Art. 12

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 51/2010

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 51/2010 è inserito il seguente:

“1 bis. Nel caso di proposte di legge oggetto di procedimento referendario, il termine di cui al comma 1, è prorogato di un periodo di tempo corrispondente a quello che intercorre dalla data della deliberazione di approvazione del quesito referendario e quella della proclamazione ufficiale dei risultati del referendum.”.

Capo III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 13
Norma transitoria

1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, adegua alle norme della presente legge la data di svolgimento dei referendum già indetti e non ancora svolti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 18 giugno 2013

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11.06.2013

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 30 maggio 2013, n. 251

Proponenti:

Consiglieri Manneschi, Spinelli

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 6 giugno 2013

Approvata in data 11 giugno 2013

Divenuta legge regionale 20/2013 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della l.r. 23 novembre 2007, n. 62 e della l.r. 6 ottobre 2010, n. 51, così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento

del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62](#)

[Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51](#)

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2013, n. 31

Istituzione del Comune di Figline e Incisa Valdarno, per fusione dei Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Istituzione del Comune di Figline e Incisa Valdarno

Art. 2 - Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

Art. 3 - Commissario

Art. 4 - Organizzazione amministrativa provvisoria

Art. 5 - Vigenza degli atti

Art. 6 - Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

Art. 7 - Partecipazione e decentramento dei servizi

Art. 8 - Contributi statali e regionali

Art. 9 - Disposizioni sui territori montani

Art. 10 - Estinzione dell'Unione di comuni Figline ed Incisa in Valdarno

Art. 11 - Entrata in vigore

ALLEGATO A

PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale

Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, della Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno presentata congiuntamente dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;

Visto l'ordine del giorno 11 settembre 2012, n. 160, con il quale il Consiglio regionale ha espresso orientamento favorevole all'approvazione della presente legge;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Figline e Incisa Valdarno, tenutosi tra le popolazioni dei comuni interessati alla fusione in data 21 e 22 aprile 2013 con il seguente esito:

- Comune di Figline Valdarno: risposte affermative (SI) voti n. 2.788; risposte negative (NO) voti n. 1.192;

- Comune di Incisa in Val d'Arno: risposte affermative (SI) voti n. 1.363; risposte negative (NO) voti n. 542;

Totale risposte affermative (SI) voti n. 4.151; totale risposte negative (NO) voti n. 1.734;

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;

2. Il processo di fusione dei Comuni di Figline Valdarno ed Incisa in Val d'Arno è il traguardo di un percorso istituzionale perseguito dai medesimi comuni che negli anni si sono distinti per la gestione associata di molteplici funzioni e servizi che hanno prodotto significativi benefici in termini di razionalizzazione dei costi e miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, come si evince dal documento presentato in occasione della richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione di detti comuni;

3. I Comuni di Figline Valdarno ed Incisa in Val d'Arno prima di procedere alla richiesta alla Giunta regionale di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione di detti comuni hanno promosso sul territorio incontri con le forze politiche e sociali per un confronto costruttivo sul percorso istituzionale da intraprendere che ha evidenziato un'ampia partecipazione della società civile e dei rappresentanti delle associazioni di categoria

e dai quali è emerso da parte di tutte le forze politiche l'interesse e il sostegno per il progetto di fusione;

4. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Figline e Incisa Valdarno è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014;

5. Al fine di salvaguardare la continuità amministrativa, si prevede la permanenza negli incarichi esterni dei consiglieri comunali cessati per effetto della fusione, fino alla nomina dei successori. La medesima previsione si rende necessaria rispetto ai soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi. Restano ferme le cause di cessazione, decadenza e i principi in materia di durata degli organi amministrativi previsti dalla legislazione vigente;

6. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;

7. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo comune sia gestito da un commissario e sono individuati, in via transitoria, la sede provvisoria, il revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Figline e Incisa Valdarno e si prevede che, fino all'approvazione dello statuto da parte degli organi del nuovo ente, si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento dell'estinto Comune di Figline Valdarno;

8. Si chiarisce che restano inalterati i benefici dei territori (dell'estinto Comune di Figline Valdarno) già classificati montani dallo Stato;

9. E' necessario, poiché i due comuni di cui si dispone la fusione sono gli unici comuni costituenti un'unione, disporre l'immediata cessazione e disciplinare la successione nei rapporti in corso da parte del nuovo comune;

Approva la presente legge

Art. 1

Istituzione del Comune di Figline e Incisa Valdarno

1. E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2014, il Comune di Figline e Incisa Valdarno, mediante fusione dei Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno, in Provincia di Firenze.

2. Il territorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).

3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data del comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Figline e Incisa Valdarno le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Incisa in Val d'Arno alla data dell'estinzione.

5. In conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), i consiglieri comunali cessati per effetto del comma 3, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Figline e Incisa Valdarno.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

4. Le risorse destinate, per l'anno 2013, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l'intero importo, a decorrere dal 2014, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

5. Le risorse destinate, per l'anno 2013, al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato di cui al CCNL dell'area della dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie locali del 23 dicembre 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, a decorrere dal 2014, per l'intero importo, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Art. 3

Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune

di Figline e Incisa Valdarno a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Art. 4

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Figline e Incisa Valdarno e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente disposto dall'intesa di cui al comma 1, la sede provvisoria del Comune di Figline e Incisa Valdarno è situata presso la sede dell'estinto Comune di Incisa in Val d'Arno.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Art. 5

Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2013 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d.lgs. 267/2000, per stanziamenti dell'anno precedente, si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziati nei bilanci 2013 definitivamente approvati dai comuni estinti.

Art. 6

Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Gli organi del Comune di Figline e Incisa Valdarno, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

2. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del

Comune di Figline e Incisa Valdarno si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Figline Valdarno vigenti alla data del 31 dicembre 2013.

Art. 7

Partecipazione e decentramento dei servizi

1. Lo statuto del Comune di Figline e Incisa Valdarno prevede che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 8

Contributi statali e regionali

1. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno è titolare dei contributi previsti per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti dalla normativa statale.

2. Al Comune di Figline e Incisa Valdarno è concesso un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Art. 9

Disposizioni sui territori montani

1. Al Comune di Figline e Incisa Valdarno si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano dell'estinto Comune di Figline Valdarno, così come riportato nell'allegato B alla l.r. 68/2011. L'istituzione del Comune di Figline e Incisa Valdarno non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano dell'estinto Comune di Figline Valdarno.

Art. 10

Estinzione dell'Unione di comuni Figline ed Incisa in Valdarno

1. Alla data del 1° gennaio 2014 l'Unione di comuni

Figline ed Incisa in Valdarno è estinta. Dalla stessa data il Comune di Figline e Incisa Valdarno subentra in tutti i rapporti attivi e passivi e nei contenziosi dell'estinta unione di comuni.

2. Dalla data del 1° gennaio 2014 è soppresso l'ambito di dimensione territoriale adeguata identificato come AMBITO 10/2 nell'allegato A alla l.r. 68/2011.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 18 giugno 2013

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11.06.2013

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 30 luglio 2012, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 2 agosto 2012, n. 172

Proponente:

Assessore Riccardo Nencini

Assegnata alla 1^ Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 6 giugno 2013

Approvata in data 11 giugno 2013

Divenuta legge regionale 21/2013 (atti del Consiglio)

SEGUE ALLEGATO

Comune di FIGLINE E INCISA VALDARNO

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2013, n. 32

**Istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò,
per fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e
Pian di Scò.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò

Art. 2 - Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

Art. 3 - Commissario

Art. 4 - Organizzazione amministrativa provvisoria

Art. 5 - Vigenza degli atti

Art. 6 - Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

Art. 7 - Partecipazione e decentramento dei servizi

Art. 8 - Contributi statali e regionali

Art. 9 - Disposizioni sui territori montani

Art. 10 - Disposizioni finali

Art. 11 - Entrata in vigore

ALLEGATO A

PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale

Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, della Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò presentata congiuntamente dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;

Visto l'ordine del giorno 21 novembre 2012, n. 174, con il quale il Consiglio regionale ha espresso orientamento favorevole all'approvazione della presente legge;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò, tenutosi tra le popolazioni dei comuni interessati alla fusione nei giorni 21 e 22 aprile 2013, con il seguente esito:

- Comune di Castelfranco di Sopra: risposte affermative (SI) voti n. 947; risposte negative (NO) voti n. 605;

- Comune di Pian di Scò: risposte affermative (SI) voti n. 920; risposte negative (NO) voti n. 827;

Totale risposte affermative (SI) voti n. 1.867; totale risposte negative (NO) voti n. 1.432;

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò si pone nella prospettiva di un miglioramento dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori, nonché di un miglioramento dei livelli di efficienza dell'azione amministrativa e di riduzione della spesa pubblica;

2. I Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò hanno già attivato numerose sinergie che si sono formalizzate in politiche condivise e nella gestione associata di servizi;

3. I Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò, prima di procedere alla richiesta alla Giunta regionale di presentazione della proposta di legge regionale per la loro fusione, hanno avviato un processo partecipativo tendente ad informare e coinvolgere la popolazione delle due comunità riguardo alla possibile fusione fra i due comuni tramite l'organizzazione di iniziative politiche, sociali e culturali che hanno messo in evidenza un crescente interesse della popolazione verso il progetto di fusione;

4. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Castelfranco Piandiscò è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014;

5. Al fine di salvaguardare la continuità amministrativa, si prevede la permanenza negli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti dei consiglieri comunali cessati per effetto della fusione, fino alla nomina dei successori. La medesima previsione si rende necessaria rispetto ai soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi. Restano ferme le cause di cessazione, decadenza e i principi in materia di durata degli organi amministrativi previsti dalla legislazione vigente;

6. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;

7. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo comune sia gestito da un commissario e sono stabiliti, in via transitoria, la sede provvisoria, il

revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò e si prevede che, fino all'approvazione dello statuto da parte degli organi del nuovo ente, si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Castelfranco di Sopra;

8. Si chiarisce che restano inalterati i benefici dei territori degli estinti Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò già classificati montani dallo Stato e dalla Regione;

9. Si disciplinano i rapporti derivanti dall'appartenenza dei comuni estinti all'unione di comuni denominata Unione dei comuni del Pratomagno e si individuano in via transitoria norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell'unione di comuni e modalità per l'individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il Comune di Castelfranco Piandiscò;

Approva la presente legge

Art. 1

Istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò

1. E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2014, il Comune di Castelfranco Piandiscò, mediante fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò, in Provincia di Arezzo.

2. Il territorio del Comune di Castelfranco Piandiscò è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).

3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data del comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Castelfranco Piandiscò le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pian di Scò alla data dell'estinzione.

5. In conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), i consiglieri comunali cessati per effetto del comma 3, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2

Successione nella titolarità dei beni
e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Castelfranco Piandiscò subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Castelfranco Piandiscò.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

4. Le risorse destinate, per l'anno 2013, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Regioni ed Autonomie locali 1° aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l'intero importo, a decorrere dal 2014, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Castelfranco Piandiscò.

Art. 3

Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Castelfranco Piandiscò a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del Comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Art. 4

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Castelfranco Piandiscò e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente disposto dall'intesa di cui al comma 1, la sede provvisoria del Comune di Castelfranco Piandiscò è situata presso la sede dell'estinto Comune di Castelfranco di Sopra.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione

di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Castelfranco Piandiscò.

Art. 5 Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2013 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Castelfranco Piandiscò.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 d.lgs. 267/2000, per stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci 2013 definitivamente approvati dai comuni estinti.

Art. 6 Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Gli organi del Comune di Castelfranco Piandiscò, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

2. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Castelfranco Piandiscò si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Castelfranco di Sopra vigenti alla data del 31 dicembre 2013.

Art. 7 Partecipazione e decentramento dei servizi

1. Lo statuto del Comune di Castelfranco Piandiscò prevede che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 8 Contributi statali e regionali

1. Il Comune di Castelfranco Piandiscò è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti.

2. Al Comune di Castelfranco Piandiscò è concesso un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Art. 9 Disposizioni sui territori montani

1. Al Comune di Castelfranco Piandiscò si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò, così come riportato nell'allegato B della l.r. 68/2011. L'istituzione del Comune di Castelfranco Pian di Scò non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Restano ferme la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò e la classificazione del territorio montano di detti comuni ai fini regionali.

Art. 10 Disposizioni finali

1. Il Comune di Castelfranco Piandiscò continua a far parte dell'unione di comuni denominata Unione dei comuni del Pratomagno in luogo dei Comuni estinti, salvo l'eventuale recesso a norma di statuto dell'Unione stessa.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il commissario di cui all'articolo 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell'Unione dei comuni del Pratomagno. Il numero dei componenti il consiglio dell'Unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'Unione dalla data di proclamazione del sindaco di Castelfranco Piandiscò. Il consiglio dell'Unione è altresì integrato nella sua composizione dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo dei rappresentanti del Comune di Castelfranco Piandiscò.

3. Il consiglio del Comune di Castelfranco Piandiscò provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'Unione dei comuni del Pratomagno nel termine stabilito dallo statuto dell'Unione stessa; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del Comune i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 68/2011.

4. Il Comune di Castelfranco Piandiscò resta obbligato nei confronti dell'Unione dei comuni del Pratomagno per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'Unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò hanno a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Unione dei comuni del Pratomagno continua ad esercitare per il Comune di Castelfranco Piandiscò le medesime funzioni che entrambi i Comuni estinti le avevano già assegnate.

6. L'Unione dei comuni del Pratomagno, alla scadenza del termine del 31 dicembre 2013, cessa di esercitare le altre funzioni assegnate dai Comuni estinti, salvo quanto stabilito dal comma 7.

7. Prima dello scadenza del termine di cui al comma 6, la giunta dell'Unione dei comuni del Pratomagno, anche in deroga alle norme statutarie, può stabilire, con il voto favorevole anche dei sindaci di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò, la continuazione dell'esercizio di una o più funzioni di cui al medesimo comma 6, estendendolo a tutto il territorio del Comune di Castelfranco Piandiscò.

8. La giunta dell'Unione dei comuni del Pratomagno, con propria deliberazione, provvede ad apportare a titolo ricognitivo le modifiche al proprio statuto a seguito dell'istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 267/2000.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'ambito di dimensione territoriale adeguata "AMBITO 2" dell'allegato A alla l.r. 68/2011, il Comune di Castelfranco Piandiscò sostituisce gli estinti Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione dei due Comuni estinti ivi indicata.

10. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della l.r. 68/2011.

Art.11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 18 giugno 2013

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11.06.2013

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 22 ottobre 2012, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 24 ottobre 2012, n. 184

Proponente:

Assessore Riccardo Nencini

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

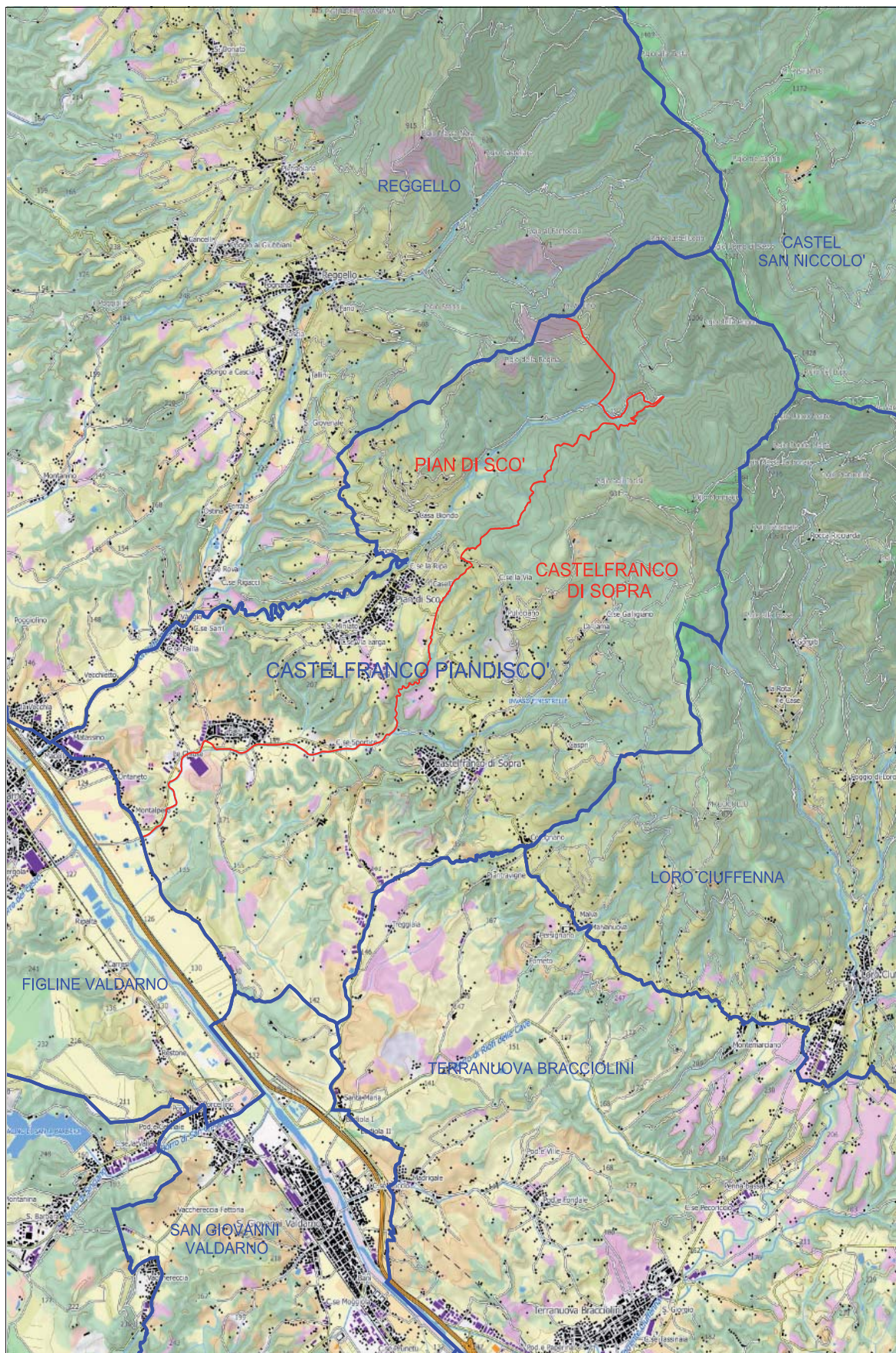
Messaggio della Commissione in data 6 giugno 2013

Approvata in data 11 giugno 2013

Divenuta legge regionale 22/2013 (atti del Consiglio)

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Comune di CASTELFRANCO PIANDISCO'

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2013, n. 33

Integrazione alla disciplina del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 12 quater nella l.r. 25/1998

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e dell'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 25/1998, alla l.r. 61/2007, alla l.r. 20/2006, alla l.r. 30/2005, alla l.r. 91/1998, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 14/2007);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 29 maggio 2013;

Considerato quanto segue:

1. Nel caso in cui, a seguito delle modifiche alle delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO), approvate con atto del Consiglio regionale secondo quanto previsto dall'articolo 30 della l.r. 69/2011, i comuni di una provincia transitino ad un ATO diverso da quello cui la stessa provincia appartiene, si rende necessario disciplinare un apposito procedimento per l'approvazione dei piani interprovinciali, che attualmente hanno come ambito territoriale di riferimento quello degli ATO, anche al fine di evitare che una medesima provincia si trovi a dover approvare due diversi piani interprovinciali;

2. Poiché la gestione dei rifiuti urbani deve essere organizzata sulla base degli ATO, è necessario prevedere che la pianificazione degli aspetti ad essa attinenti sia

contenuta nel piano interprovinciale delle province appartenenti all'ATO cui sono transitati i comuni, ancorché questi a loro volta appartengano ad una provincia diversa;

3. Si rende comunque opportuno garantire una partecipazione della provincia cui appartengono i comuni ceduti alla formazione del suddetto piano interprovinciale, attraverso l'espressione di un parere che, per il territorio di competenza e quindi per la sola disciplina dei rifiuti urbani, dia conto della conformità al proprio piano territoriale di coordinamento;

4. Resta fermo invece che i contenuti pianificatori diversi da quelli relativi ai rifiuti urbani continuano ad essere trattati, anche per i territori dei comuni ceduti, nell'ambito del piano interprovinciale della provincia cedente, in quanto tali contenuti pianificatori non hanno come ambito territoriale di riferimento quello dell'ATO;

Approva la presente legge

Art. 1

Inserimento dell'articolo 12 quater nella l.r. 25/1998

1. Dopo l'articolo 12 ter della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente:

“Art. 12 quater

Procedimento per l'adozione e approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti per le province ricadenti tra due ATO

1. Qualora, a seguito della deliberazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e dell'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 25/1998, alla l.r. 61/2007, alla l.r. 20/2006, alla l.r. 30/2005, alla l.r. 91/1998, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 14/2007), uno o più comuni di una provincia transitino ad un ATO diverso da quello cui la stessa provincia appartiene, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. La provincia di cui al comma 1, adotta e approva solo il piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo all'ATO cui appartiene. Tale piano, per i territori dei comuni che sono transitati a diverso ATO, non contiene e non disciplina gli aspetti di cui all'articolo 11, comma 1, relativi ai rifiuti urbani.

3. Il piano interprovinciale dei rifiuti relativo all'ATO a cui i comuni sono transitati contiene e disciplina, per il territorio di tali comuni, gli aspetti di cui all'articolo 11, comma 1, esclusivamente per quanto concerne i rifiuti urbani.

4. Ai fini dell'approvazione del piano interprovinciale di cui al comma 3, la provincia di cui al comma 1:

a) inoltra alla provincia che convoca la conferenza di cui all'articolo 12, comma 2, gli elementi necessari per la redazione della proposta di piano relativi al territorio dei comuni transitati;

b) esprime parere vincolante prima dell'adozione e dell'approvazione del piano relativamente alla parte che riguarda il territorio dei comuni transitati, dando conto della conformità delle previsioni con il proprio piano territoriale di coordinamento. Decorso sessanta giorni dalla richiesta, in caso di silenzio, il parere si intende reso in senso favorevole.”.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 18 giugno 2013

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11.06.2013

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 22 aprile 2013, n. 35

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 24 aprile 2013, n. 235

Proponente:

Assessore Anna Rita Bramerini

Assegnata alla 6^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 31 maggio 2013

Approvata in data 11 giugno 2013

Divenuta legge regionale 23/2013 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25](#)

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384612-4631